

Regolamento per la valutazione delle richieste di iscrizione a corsi singoli della Facoltà di Ingegneria

(approvato dal C.d.F. nella seduta del 20 febbraio 2007)

Premessa

La possibilità per i laureati di iscriversi a “corsi singoli” fu introdotta dall’Ateneo di Palermo a partire dall’A.A. 1998/99, con la motivazione di consentire loro di potere integrare il curriculum precedentemente svolto con gli esami ritenuti indispensabili, secondo la legislazione vigente, per l’insegnamento delle scuole secondarie. La nota rettorale del 4.02.1999 che ne dava comunicazione riportava: “gli interessati dovranno presentare alle rispettive segreterie domanda in carta libera in cui sia specificato il corso (o i corsi) che si intenda seguire e saranno ammessi alla relativa frequenza previa delibera del Consiglio di Facoltà e previo pagamento della tassa e dei contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione”.

L’ammissione a singoli corsi di insegnamento è stata successivamente prevista nel vigente Regolamento didattico di Ateneo nei seguenti termini (Art. 21, comma 2): “Coloro che siano già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea specialistica e gli studenti iscritti a Corsi di studio presso Università estere (o assimilabili ad esse), possono iscriversi, dietro il pagamento di contributi stabiliti dagli organi accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di studio di ogni livello presenti in Ateneo, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d’esame e ad averne regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali, per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite”.

Regole

Il Consiglio di Facoltà di Ingegneria valuterà le richieste presentate in accordo alle seguenti regole:

- a) la domanda deve essere accompagnata da adeguate motivazioni e dall’indicazione delle finalità;
- b) per corsi con uguale denominazione, deve essere indicato il Corso di Laurea o di Laurea Specialistica al quale, preferibilmente, la richiesta si riferisce;
- c) per ogni laureato, può essere autorizzata l’iscrizione a corsi singoli fino ad un massimo di 60 CFU;
- d) può essere autorizzata l’iscrizione a corsi relativi ad insegnamenti presenti nel manifesto degli studi che rientrino nelle attività formative “di base”, “caratterizzanti”, “affini” e “a scelta”; non può essere autorizzata l’iscrizione a corsi relativi ad altre attività formative (ex art. 10);
- e) non può essere autorizzata l’iscrizione a corsi singoli i cui contenuti si sovrappongono per più del 50% del programma con quelli dei corsi già seguiti per conseguire la laurea o come corsi singoli;
- f) deve essere presa in considerazione, sulla base del piano degli studi precedente, l’eventuale mancanza di prerequisiti per la frequenza dei corsi richiesti e, di conseguenza, perché la richiesta possa essere accolta, potranno essere assegnati ulteriori corsi propedeutici da seguire;
- g) per le verifiche e le proposte relative ai punti e) ed f) si farà riferimento ai pareri formulati dai CCS ai quali si riferiscono le richieste.